

# **ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DEL FORO DI PESARO**

ISCRITTO AL N.90 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

PIAZZALE CARDUCCI 12 – C/O TRIBUNALE DI PESARO – 61121 PESARO

## **REGOLAMENTO aggiornato al D. Lgs. 28/2010 e s. m. e al D.M. 150/2023**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti per partecipare al procedimento di mediazione sono assistite da un avvocato/a.

### **Art. 2 - Domanda di mediazione**

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte (per le persone giuridiche anche tramite di un suo procuratore) o dal proprio avvocato munito di procura speciale e/o sostanziale notarili, è in forma libera o può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo' ovvero 'ODM').

2. La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti istanti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali in caso venga richiesto lo svolgimento in modalità telematica) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5. punto 6 del presente regolamento;

b) i dati anagrafici, residenza e/o sede delle parti chiamate (anche quelli digitali ed in particolare l'indirizzo di posta elettronica certificata) necessari per la convocazione;

c) descrizione sommaria dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;

d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

e) il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni;

f) attestazione comprovante il versamento delle spese iniziali dovute dalla normativa vigente ovvero l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di

ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

g) in caso di mediazione demandata (o delegata) dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.

h) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

i) indicazione della competenza territoriale dell'OMCFP, ai sensi dell'art 4 D.Lsg. 28/10 e successive modifiche.

**3.** La domanda può contenere:

a) l'eventuale richiesta di svolgimento in modalità telematica;

b) il certificato di residenza della parte chiamata;

c) eventuale dichiarazione relativa all'esistenza di uno o più centro d'interessi.

**4.** Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente tramite pec all'indirizzo dedicato [conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it).

**5.** Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

### **Art. 3 – Adesione alla mediazione**

**1.** L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte (per le persone giuridiche anche per tramite di un suo procuratore) o dal proprio avvocato munito di procura speciale e/o sostanziale notarili è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione e depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.

**2.** L'adesione alla mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti chiamate nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali in caso venga richiesto lo svolgimento in modalità telematica) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o ed anche degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

b) descrizione sommaria dei fatti, le questioni controverse, dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

d) il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni;

e) attestazione comprovante il versamento delle spese iniziali dovute dalla normativa vigente ovvero l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato

rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

**3.** L'adesione alla mediazione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) eventuale dichiarazione relativa all'esistenza di uno o più centro d'interessi.

**4.** L'adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente tramite pec all'indirizzo dedicato: [conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it) .

**5.** L'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

#### **Art.4 – Istanza di mediazione congiunta**

**1.** La domanda di mediazione può essere depositata anche congiuntamente dalle parti.

**2.** La domanda congiunta di mediazione contiene gli stessi dati e documenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

**3.** La domanda di mediazione congiunta può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Odm;

b) l'eventuale deroga alla competenza territoriale.

**4.** la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, preferibilmente tramite pec all'indirizzo dedicato [conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it) .

**5.** Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

#### **Art. 5 - La Segreteria**

**1.** La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

**2.** La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato,

alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, tutti completi di data.

**3.** Su richiesta e, con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione e l'allegato accordo, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

**4.** La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art.2 co. 2 e dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

**5.** Qualora la domanda sia incompleta rispetto agli elementi sopra indicati o la parte istante non provveda al versamento, la Segreteria procede a richiedere le necessarie integrazioni al fine di poter fissare il primo incontro di mediazione.

**6.** La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) alle parti chiamate: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale;

c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

**7.** La comunicazione di cui al punto precedente, predisposta dalla segreteria, è notificata a cura della parte istante nei casi di:

a) con pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., previa autorizzazione del giudice competente;

b) con deposito presso la casa comunale ex art 143 co. 1 c.p.c.;

c) consegna al P.M. ex art. 143 co. 2 c.p.c. .

**8.** Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede.

**9.** Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23, e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

## **Art. 6 - Sede del procedimento**

**1.** Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo o nelle sedi secondarie.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione all'Organismo.

### **Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri**

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

3. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del precedente comma è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento d'identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11 co. 7 D. Lgs. 28/2010 ossia se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., il delegante può conferire delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

5. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

6. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

**a)** Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

**b)** Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

**c)** La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

**d)** Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

**e)** Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli

altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

**f)** I partecipanti devono attenersi alle indicazioni del mediatore, il quale ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.

**g)** Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore ed alla Segreteria.

**h)** Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

**i)** Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

**l)** All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore, ed alla Segreteria, del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso.

**m)** Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

## **Art. 8 - La mediazione in modalità telematica**

**1.** Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione, con il consenso di tutte le parti, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

**2.** Al termine del procedimento il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata, alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, come indicato dal mediatore, sottoscrivano il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte, come sopra, il mediatore trasmette il verbale alla Segreteria dell'Organismo per il deposito.

## **Art. 9 - Funzioni e designazione del mediatore**

**1.** Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori iscritti alle liste dell'Odm devono essere iscritti all'albo degli Avvocati del Foro di Pesaro; previa autorizzazione del Coa, possono iscriversi professionisti iscritti ad altri Albi con funzioni di co-mediatore purchè abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, Statuto, Codice Etico e comunque di legge.
4. - La Segreteria dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto della materia.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo; in difetto, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 10 del presente regolamento e del codice etico.
8. In ogni momento le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
10. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve rispondere tempestivamente alle indicazioni e richieste organizzative dell'Organismo.
11. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
12. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
13. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 10 del presente regolamento e del codice etico.

#### **Art. 10 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.**

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:
  - a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
  - b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente alla Segreteria dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare l'Organismo di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*.

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

9. In ogni caso il Mediatore non può astenersi senza giustificata motivazione dall'incarico ricevuto per più di tre volte in un triennio.

#### **Art. 11 - Violazioni da parte del mediatore agli obblighi e/o agli adempimenti previsti dal Regolamento, dallo Statuto e dal Codice Etico.**

1. Il Mediatore che incorra in una o più violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, e/o dal Codice Etico, e/o dallo Statuto, e/o dalla normativa vigente, anche che determinerebbero il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, sarà sospeso con richiamo scritto da parte del Consiglio Direttivo

dell'Odm, tramite la Segreteria. Entro un anno dal ricevimento del suddetto richiamo ha l'obbligo di ottemperare; trascorso tale termine, qualora non adempia senza giustificato motivo, il mediatore sarà cancellato dalle liste (Elenco mediatori generici – Elenco mediatori esperti in materia internazionale – Elenco mediatori esperti in materia di consumo).

#### **Art. 12 - Riservatezza**

- 1.** Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
- 2.** Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
- 3.** Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- 4.** Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 5.** Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- 6.** Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.
- 7.** Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
- 8.** In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

#### **Art. 13 - Procedimento di mediazione**

- 1.** Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
- 2.** Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28-2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per partecipare al primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta, salva diversa valutazione del mediatore.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto delle parti e di tutti i soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

#### **Art. 14 - Consulenza tecnica in mediazione**

1. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.
2. Il COA, la Fondazione Forense o l'Organismo provvedono a stipulare accordi tariffari da applicare in caso di CTM con Ordini o Collegi del territorio.
3. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.
4. Al momento della nomina del C.T.M le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

#### **Art. 15 - Proposta del Mediatore**

1. Le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione; il mediatore, quando ritenga di avere acquisito sufficienti elementi, provvede in tal senso.
2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.
4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

#### **Art. 16 - Conclusione del procedimento di mediazione**

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
- d) quando lo richiedano le parti per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. In caso di mancata conciliazione, il mediatore redige verbale negativo e allega l'eventuale proposta formulata ai sensi dell'art. 13.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi, o con firma analogica, o con firma digitale.

6. Il verbale conclusivo della mediazione, non in formato digitale, e contenente l'eventuale accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione oltre a un originale per il deposito presso l'Organismo.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a carico e devono essere assolti dalle parti.

#### **Art. 17 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.**

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti, quando le stesse non abbiano già provveduto in forma scritta unitamente al mediatore.

### **Art. 18 - Indennità**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore, previste dalla normativa vigente come da tabelle allegate.

3. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 5 punto 3 del presente regolamento se previste.

4. Gli importi di cui sopra ai punti 1 e 2 debbono essere versati al momento del deposito dell'istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 1 e 2.

6. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati ai sensi dell'art. 28 c. 5 D.M. 150/2023 e succ. mod.

7. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati ai sensi dell'art. 28 c. 5 D.M. 150/2023 e succ. mod.

8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati ai sensi dell'art. 28 c. 5 D.M. 150/2023 e succ. mod.

9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra ai punti 1 e 2 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 6 a 8 sono ridotte di un quinto.

10. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'allegato A) al D.M. 150/2023 previste sopra ai punti da 6 a 9 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

11. Le parti possono optare per la modalità di pagamento ad incontro fermo restando i minimi previsti.

12. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica e viene riportato dal mediatore a verbale entro l'incontro conclusivo.

13. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

### **Art. 19 – Patrocinio a spese dello Stato**

- 1.** È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.
- 2.** Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.